

Edizione di venerdì 2 Ottobre 2020

CASI OPERATIVI

Interessi esenti: la particolare previsione dell'articolo 26, comma 5 bis, D.P.R. 600/1973
di **EVOLUTION**

IVA

Detraibilità Iva per i fabbricati abitativi
di **Roberto Curcu**

ADEMPIMENTI

5 per mille: nuovi obblighi per amministrazioni erogatrici e soggetti beneficiari
di **Luca Caramaschi**

RISCOSSIONE

Il pagamento degli importi iscritti a ruolo non estingue il giudizio
di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Imprese editrici: il credito d'imposta per i servizi digitali
di **Gennaro Napolitano**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

CASI OPERATIVI

Interessi esenti: la particolare previsione dell'articolo 26, comma 5 bis, D.P.R. 600/1973

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È sempre possibile evitare l'applicazione della ritenuta in uscita su interessi corrisposti a soggetti non residenti, derivanti da finanziamenti a medio/lungo termine erogati ad imprese italiane da enti creditizi stabiliti nella UE? Oppure sussistono particolari requisiti?

Come noto, secondo la normativa italiana, nella maggior parte dei casi, interessi in uscita pagati a soggetti non residenti devono scontare una tassazione in Italia che, generalmente, avviene attraverso l'applicazione di una ritenuta in uscita del 26%.

Esiste, però, una particolare previsione (articolo 26, comma 5 bis, D.P.R. 600/1973), che prevede una completa esenzione per gli *“interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea”*.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

IVA

Detraibilità Iva per i fabbricati abitativi

di **Roberto Curcu**



L'[articolo 19-bis1](#) del Decreto Iva **non ammette in detrazione** l'Iva su acquisto, locazione, manutenzione, recupero e gestione di **fabbricati abitativi** e loro porzioni, **con esclusione delle imprese che hanno come oggetto esclusivo o principale la costruzione degli stessi**, nonché di quelle che, locando fabbricati abitativi in esenzione, hanno un **limitato diritto alla detrazione** a seguito dell'applicazione del pro-rata.

In primo luogo, **l'Amministrazione finanziaria considera che i fabbricati abitativi siano quelli risultanti come tali a livello catastale, e quindi inseriti nella categoria A, esclusa la A10.**

Analizziamo poi soggetti che per la norma hanno titolo alla detrazione dell'Iva; in primo luogo vi sono quelli che **effettuano locazioni esenti di fabbricati abitativi, che concorrono alla formazione del pro-rata**; ricordiamo che, affinché una locazione esente concorra a formare il pro-rata, deve essere effettuata nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, **non essere occasionale o accessoria** ad operazioni imponibili.

In sostanza, quindi, le imprese **che rientrano in tale categoria sono quelle di gestione immobiliare, per le quali la locazione esente si configura come l'attività propria**. Tuttavia, la prassi ha riconosciuto che concorrano a formare il pro-rata anche le **locazioni poste in essere da una immobiliare di compravendita che loca in via transitoria gli immobili** ([circolare 54/E/2002](#)), e la giurisprudenza unanime della Cassazione ha precisato che **concorrono le locazioni esenti effettuate dalle imprese di costruzione**.

Per quanto riguarda **l'ulteriore caso di detraibilità previsto dalla normativa**, esso riguarda le imprese che hanno come **oggetto esclusivo o principale** dell'attività esercitata la **costruzione** dei "predetti fabbricati".

L'interpretazione letterale della norma porta a sostenere che **l'attività esclusiva o prevalente deve avere ad oggetto la costruzione di fabbricati abitativi, e pertanto non tutte le imprese legate all'edilizia avrebbero il diritto alla detrazione, come comunemente si pensa.**

In sostanza, ad una impresa che effettua **normalmente attività edilizia su fabbricati strumentali o su opere di urbanizzazione**, o che svolge **attività di compravendita di immobili**, sarebbe **preclusa la detrazione dell'Iva sull'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati abitativi**, con non pochi dubbi sul **regime Iva della cessione** successiva, qualora effettuata dopo un **intervento di ristrutturazione** (che, a parere di chi scrive, applicando la **indetraibilità** a monte, dovrebbe essere assoggettata a **regime di esenzione ai sensi dell'[articolo 10](#), numero 27-quinquies**).

L'analisi fin qui svolta ha ad oggetto **l'interpretazione letterale della norma**, sulla quale sono dovuti ulteriori approfondimenti; in primo luogo, è necessario analizzare la sua **compatibilità con il diritto comunitario**. Sul punto, si può in primo luogo sostenere che **la norma è contraria al diritto comunitario e deve essere disapplicata**.

Infatti, questa disposizione che limita la detraibilità è stata inserita nell'ordinamento dal **D.L. 323/1996**, in una versione dove peraltro veniva **consentita la detraibilità dell'Iva** alle imprese il cui oggetto esclusivo o principale era la rivendita dei fabbricati abitativi.

Con intervento di **prassi** prima (**circolare 182/1996**) e **normativo** dopo (**D.L. 313/1997**) fu chiarito che erano **equiparate alle immobiliari di rivendita**, e quindi **titolate alla detrazione dell'Iva**, anche le imprese che **costruivano i fabbricati e quelle che li ristrutturavano**.

Fu in un successivo momento che il legislatore (**D.L. 223/2006**) **espunse dalla norma le imprese di rivendita**, le quali **persero quindi il diritto alla detrazione dell'Iva**.

Fatta tale premessa normativa, ricordiamo come le **norme nazionali** che limitano il diritto alla detrazione dell'Iva, o **estendono tale limitazione**, per poter essere **conformi al diritto comunitario**, devono essere state **introdotte prima del 1° gennaio 1979** (clausola *stand still*), oppure essere state oggetto di una previa consultazione del Comitato Iva.

Nel caso della norma in questione non risulta effettuata la consultazione, e – seguendo i dettati della Corte di Giustizia UE nel caso Stradasfalti contro Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la norma che limitava la detrazione dell'Iva sui veicoli – **tale norma deve considerarsi non applicabile per contrarietà al diritto dell'Unione Europea**.

In sostanza, la **detrazione Iva per gli acquisti di fabbricati abitativi** seguirebbe il **"normale"** regime di detrazione previsto dall'**articolo 19, commi 2 e 5**, e cioè sarebbe limitata nei casi in cui **i beni non siano impiegati nell'effettuazione di operazioni che danno il diritto alla detrazione**, oppure il soggetto applichi il pro-rata.

Circa il fatto che la **norma non possa trovare applicazione**, e sia garantita la detraibilità dell'Iva relativa a spese effettuate su fabbricati abitativi, qualora gli stessi siano utilizzati per effettuare operazioni soggette ad Iva, depone la stessa prassi; con la **[risoluzione 58/E/2008](#)** l'Agenzia delle Entrate sosteneva infatti che **"eventuali limitazioni della detrazione saranno pertanto determinate dal regime fiscale della cessione e non dalla oggettiva indetraibilità prevista dall'articolo 19-bis1, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'acquisto o alla**

ristrutturazione dell'immobile"; il caso aveva ad oggetto una **impresa alberghiera che avrebbe dovuto cedere con Iva dei fabbricati abitativi**, poiché la compravendita avveniva entro cinque anni da un intervento di ristrutturazione.

È evidente che il principio per il quale il **regime della detrazione sull'acquisto di un bene dipende dal regime Iva della successiva cessione** non può certo essere di carattere generale, altrimenti la Commissione Europea non avrebbe costretto l'Italia, sotto minaccia di **procedura di infrazione**, ad introdurre l'esenzione Iva delle vendite di beni con Iva non detratta (**articolo 10, numero 27-quinquies**).

Successivamente, con [risoluzione 18/E/2012](#) venne chiarito che *"si ritiene che gli immobili abitativi, utilizzati dal soggetto passivo nell'ambito di un'attività (...) che comporti l'effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad Iva, debbano essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura"*; il caso aveva ad oggetto l'utilizzo di fabbricati accatastati come abitativi ed utilizzati in **attività turistico-alberghiero**, e la precisazione fu la conferma di quanto già sostenuto con la [circolare 12/E/2007](#) e con **risoluzione 177/2004** circa la detraibilità dell'Iva riferita a fabbricati che – a livello catastale – era **qualificati come abitativi**.

È tuttavia d'obbligo segnalare come gli **uffici dell'Agenzia** (e la stessa avvocatura dello Stato nell'autorizzare i ricorsi in Cassazione) **non hanno sempre applicato i principi che emergono dai pronunciamenti citati**.

Infatti, negli ultimi anni la **Cassazione ha dovuto occuparsi, dando ragione al contribuente, della detrazione Iva su spese relative a fabbricati abitativi utilizzati per attività di agriturismo** ([Cassazione, n. 21965/2015](#), [n. 4606/2016](#) e [n. 23694/2019](#)), **affittacamere e case per vacanza** ([Cassazione, n. 8628/2015](#)), **fabbricati abitativi trasformati in albergo** ([Cassazione, n. 23994/2018](#)).

Tuttavia, stante qualche **arresto giurisprudenziale** (fabbricato abitativo utilizzato come studio professionale), e qualche passaggio di sentenza in cui sembra che la detraibilità dell'Iva sia garantita solo nel caso di **fabbricato catastalmente abitativo ma strumentale per destinazione** nel senso di *"necessità ai fini dello svolgimento dell'attività di impresa"*, fino ad un auspicabile rinvio della questione alla Corte di Giustizia Europea, è opportuno prestare **cautela**.

ADEMPIMENTI

5 per mille: nuovi obblighi per amministrazioni erogatrici e soggetti beneficiari

di Luca Caramaschi

Master di specializzazione

AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA: SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Di recente è approvato in Gazzetta Ufficiale (la n. 231 del 17.09.2020) il [D.P.C.M. 23.07.2020](#) che disciplina le modalità e i termini per l'accesso al riparto del **5 per mille** dell'Irpef delle persone fisiche da parte dei soggetti destinatari del contributo, in applicazione della previsione contenuta nell'[articolo 4 D.Lgs. 111/2017](#), uno dei decreti delegati di attuazione della **Riforma del Terzo Settore**.

Il nuovo decreto **abroga e sostituisce** i due precedenti decreti che fino ad oggi hanno regolato la materia, in particolare il [D.P.C.M. 23.04.2010](#) che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille e il [D.P.C.M. 07.07.2016](#), recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione della previsione contenuta nell'[articolo 1, comma 154, L. 190/2014](#) (Legge di bilancio per l'anno 2015).

Per **espressa previsione** contenuta nell'[articolo 18](#) del recente **D.P.C.M. 23.07.2020** *“il rinvio contenuto nelle vigenti disposizioni al D.P.C.M. 23.4.2010 deve intendersi operato al presente decreto”*.

Con il richiamato decreto trova quindi **esplicita regolamentazione** la disciplina dei nuovi **Enti del Terzo Settore (gli Ets)** che, nello scenario normativo delineato dalla Riforma del Terzo Settore, andranno ad inglobare e sostituire le Organizzazioni di Volontariato (**Odv**), le Associazioni di Promozione Sociale (**Aps**) e le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (**Onlus**), precedenti destinatarie del contributo. Il **beneficio**, inoltre, è stato **esteso** a tutti gli altri Etd in precedenza non ricompresi nell'ambito soggettivo dell'agevolazione.

A tal proposito, in considerazione dei ritardi nel processo che porterà alla **piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** (è imminente la pubblicazione in G.U. del decreto di funzionamento di tale Registro), il comma 2 dell'[articolo 1](#) del D.P.C.M. in commento

espressamente prevede che “*le disposizioni di cui al comma 1 lettera a)* [quelle che richiamano i nuovi ETS come destinatari della disciplina] ***hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore***”.

In pratica, attesa l'operatività del RuntS nel corso dell'anno 2021, la **disciplina** dettata dal presente D.P.C.M. in relazione agli Ets troverà verosimilmente applicazione **a partire dall'esercizio finanziario 2022**.

Tra i diversi contenuti del decreto, che si compone di ben 18 articoli, particolare rilevanza operativa assumono gli [articoli 15 e 16](#), con i quali vengono previsti i rispettivi **obblighi sia in capo alle amministrazioni erogatrici che ai beneficiari del contributo**.

Vediamo, quindi, in forma di rappresentazione schematica, in cosa consistono **detti obblighi** ma soprattutto **le tempistiche** entro le quali gli stessi vanno effettuati.

Obblighi dell'amministrazione erogatrice

adempimento

Pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo

Pubblicazione nell'apposita sezione del proprio sito web, del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario

termini

entro 90 giorni dalla data di erogazione del contributo

entro 30 giorni dall'acquisizione degli elementi informativi di cui [articolo 16, comma 5](#) (si tratta della pubblicazione sul sito web del beneficiario degli importi percepiti e del rendiconto)

Sono previste **sanzioni** a carico di ciascuna amministrazione erogatrice in caso di violazione dei predetti obblighi di pubblicazione

Obblighi del beneficiario

adempimento

Redazione di uno specifico rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti

Trasmissione dei rendiconti e relative relazioni all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo

termini

1 anno dalla ricezione delle somme

entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la

(l'amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e operare a campione controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari)

Pubblicazione sul proprio sito web degli importi percepiti e del rendiconto

Comunicazione all'amministrazione erogatrice

compilazione del rendiconto

entro giorni dalla scadenza del termine di trasmissione precedente
entro i successivi **7 giorni** dal precedente termine di pubblicazione

Infine, altre importanti indicazioni possono essere così riassunte:

- **gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro** sono **esonerati**, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere **redatti entro un anno dalla ricezione** degli importi e **conservati per 10 anni**;
- i beneficiari del contributo del cinque per mille **non possono utilizzare** le somme a tale titolo percepite per coprire le **spese di pubblicità** sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, **a pena di recupero del contributo**;
- nel caso di **violazione degli obblighi di pubblicazione** indicati nella tabella precedente, l'amministrazione erogatrice **diffida** il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni, e, **in caso di inerzia**, provvede all'irrogazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito**.

RISCOSSIONE

Il pagamento degli importi iscritti a ruolo non estingue il giudizio

di **Lucia Recchioni**

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Il **pagamento**, da parte del contribuente, delle **somme iscritte a ruolo**, non può costituire **causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere**, tenuto conto che il pagamento è avvenuto per **evitare l'azione esecutiva del Fisco**: è questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 20962**, pubblicata ieri, **1° ottobre**.

Il caso riguardava una **società** che aveva **impugnato una cartella di pagamento**, che, tuttavia, nelle more del giudizio, aveva provveduto a **pagare**.

La CTP, quindi, dichiarava l'**estinzione del giudizio per cessata materia del contendere** e la CTR rigettava l'appello proposto dalla società contribuente, la quale, di conseguenza, si trovava costretta a presentare **ricorso per cassazione**.

Evidenziava infatti la società che il **pagamento** era intervenuto esclusivamente per **evitare provvedimenti espropriativi** e non costituiva quindi **adempimento spontaneo** dell'obbligazione tributaria.

La **Corte di Cassazione**, ritenendo il ricorso del contribuente fondato, richiamava i **principi espressi dalle Sezioni Unite**, secondo i quali la **cessazione della materia del contendere** presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del **sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale** dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso ai giudici (**Cassazione, SS.UU., n. 13969 del 26.07.2004**).

Anche in **ambito tributario** operano tali principi, ragion per cui la materia del contendere può ritenersi **cessata** soltanto quando, nel corso del procedimento, **sopraggiungano** fatti che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale, **facciano venire meno la necessità di una pronuncia del giudice** (**Cassazione, n. 13217 del 28.05.2013**).

Il **pagamento non spontaneo**, pertanto, **non è idoneo a provocare la cessazione della materia del contendere**, in quanto **non può essere qualificato come un comportamento di acquiescenza**:

al contribuente resta sempre la possibilità di **contestare le pretese del Fisco**, ovviamente se non risultano **scaduti i termini di impugnazione**, ed è **compito del giudice valutare le ragioni** per le quali la parte contribuente ha disposto il pagamento.

Il ricorso del contribuente è stato quindi **accolto**, e la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR per l'**esame della controversia**.

Giova sul punto evidenziare che, su una vicenda analoga si era recentemente espressa la stessa **Corte di Cassazione**, con l'[ordinanza n. 16764 del 06.08.2020](#), giungendo alle **medesime conclusioni**.

In quest'ultimo caso il contribuente vedeva dichiararsi **l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere**, avendo l'Amministrazione finanziaria **parzialmente sgravato l'atto impugnato** ed essendo stata la restante parte **già saldata dal contribuente**: il **debito iscritto a ruolo, pertanto, risultava essere estinto**.

Anche in questo caso, però, la Suprema Corte ha rilevato che l'intervenuto pagamento delle somme non può costituire **causa di cessazione della materia del contendere**, tenuto conto che il contribuente poteva essere stato guidato dall'esigenza di **evitare procedure esecutive**. La CTR, pertanto, avrebbe dovuto **valutare le ragioni** per le quali il contribuente aveva deciso di **effettuare il pagamento**.

AGEVOLAZIONI

Imprese editrici: il credito d'imposta per i servizi digitali

di Gennaro Napolitano

Master di specializzazione

GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO IN TEMPI DI CRISI ECONOMICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 190](#) del **Decreto Rilancio** (D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020) ha previsto, per il **2020**, il riconoscimento, a favore delle **imprese editrici di quotidiani e di periodici** iscritte al **Registro degli operatori di comunicazione**, che occupano **almeno un dipendente a tempo indeterminato**, di un **credito d'imposta** pari al **30%** della **spesa effettiva** sostenuta nel **2019** per l'**acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva** per le **testate edite in formato digitale**, e per **information technology** di **gestione della connettività**.

Il **credito d'imposta** è **alternativo** e **non cumulabile**, in relazione alle **stesse voci di spesa**, con ogni altra **agevolazione** prevista da **normativa statale, regionale o europea**, salvo che **successive disposizioni** di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.

Inoltre, il **credito d'imposta** in esame **non è cumulabile** con i **contributi diretti** alle **imprese editrici di quotidiani e periodici** previsti dall'[articolo 2, commi 1 e 2, L. 198/2016](#) e dal **D.Lgs. 70/2017**.

Con il **D.P.C.M. 04.08.2020** (di seguito D.P.C.M.) sono state adottate le **disposizioni applicative** per la **concessione del tax credit** in relazione alle **modalità**, ai **contenuti**, alla **documentazione** richiesta e ai **termini** per la **presentazione della domanda** per l'accesso al **beneficio**.

Requisiti di ammissione al credito d'imposta

L'[articolo 2](#) del **D.P.C.M.** stabilisce i **requisiti** che le **imprese** devono possedere per essere ammesse al beneficio:

- **sede legale** nello **spazio economico europeo**;

- **residenza fiscale** ai fini della tassabilità **in Italia** ovvero la presenza di una **stabile organizzazione** sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- attribuzione del codice di classificazione **Ateco "58 ATTIVITA' EDITORIALI" (13 – edizione di quotidiani; 58.14 – edizione di riviste e periodici)**;
- iscrizione al **Registro degli Operatori della Comunicazione**;
- impiego di **almeno un dipendente** a tempo **indeterminato**.

Parametri di calcolo del credito d'imposta

Ai sensi dell'[articolo 3](#) del **D.P.C.M.**, il **credito d'imposta** è riconosciuto in misura pari al **30%** della **spesa effettiva sostenuta**, nel **2019**, per i seguenti **servizi digitali**:

- **acquisizione** dei **servizi** di **server**, **hosting** e **manutenzione evolutiva** per le **testate edite in formato digitale**;
- **information technology** di **gestione** della **connettività**.

Le spese si considerano **sostenute** secondo quanto previsto dall'**articolo 109 Tuir** e la loro effettuazione deve risultare da apposita **attestazione** rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il **visto di conformità** dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la **revisione legale dei conti**.

Accesso al credito d'imposta

L'[articolo 4](#) del **D.P.C.M.** prevede che per **accedere** al **beneficio** le **imprese editrici di quotidiani e periodici** devono presentare la relativa **domanda**, per via **telematica**, al **Dipartimento per l'informazione e l'editoria** della Presidenza del Consiglio dei ministri, **tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2020**, utilizzando la **procedura** disponibile nell'area riservata del portale "impresainungiorno.gov.it".

La **domanda** deve essere corredata da apposita **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** attestante il **possesso** dei **requisiti** e le **spese sostenute** che concorrono a formare la **base di calcolo** del **tax credit**, nonché le informazioni relative agli aiuti *de minimis* ricevuti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Riconoscimento del credito d'imposta

Entro il 31 dicembre 2020 il **Dipartimento per l'informazione e l'editoria** provvede a formare

l'**elenco** dei soggetti in possesso dei requisiti cui è riconosciuto il credito d'imposta, con indicazione dell'**importo** spettante a ciascuno. L'**elenco** è **pubblicato** sul sito istituzionale del Dipartimento e contestualmente deve essere **trasmesso** all'**Agenzia delle entrate** ai fini dell'**attività di monitoraggio e controllo** della corretta fruizione del credito d'imposta. Qualora il totale dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al **riparto proporzionale** tra tutti i soggetti aventi diritto ([articolo 5](#) del **D.P.C.M.**).

Utilizzo del credito d'imposta

Ai sensi dell'[articolo 6](#) del **D.P.C.M.**, il *tax credit*:

- è **utilizzabile** unicamente in **compensazione** attraverso il **modello F24** (che deve essere presentato **esclusivamente** attraverso i **servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate), a partire dal **quinto giorno lavorativo successivo** alla **pubblicazione** dell'**elenco** dei **beneficiari**;
- deve essere **indicato** nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di concessione del credito.

Cause di revoca e di recupero del credito

Il **Dipartimento per l'informazione e l'editoria**, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'**insussistenza** di uno o più dei **requisiti** previsti ovvero nel caso in cui la **documentazione** presentata contenga **elementi non veritieri** o risultino **false** le **dichiarazioni rese**, procede alla **revoca** del **credito d'imposta** o alla sua **rideterminazione**. Lo stesso Dipartimento procede al **recupero** del **credito d'imposta indebitamente utilizzato** ([articolo 7 D.P.C.M.](#)).

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**



Una buona economia per tempi difficili

Abhijit V. Banerjee ed Esther Duflo

Laterza

Prezzo – 24,00

Pagine – 472

Abbiamo scritto questo libro per aggrapparci alla speranza. Per riepilogare la storia di quello che è andato storto e perché è andato storto, ma anche per ricordarci di tutto quello che è andato per il verso giusto. Un libro che parla sia dei problemi sia di quello che possiamo fare per rimettere insieme il nostro mondo, se riusciremo a fare una diagnosi onesta. Un libro che racconta dove ha fallito la politica economica, dove ci siamo fatti accecare dall'ideologia, dove non siamo riusciti a vedere delle cose ovvie: ma anche un libro che racconta dove e perché la buona economia è utile, soprattutto nel mondo di oggi. Alla fine abbiamo deciso di buttarci, in parte perché eravamo stufo di starcene in disparte a guardare il dibattito pubblico su questioni economiche fondamentali – immigrazione, commerci, crescita, disuguaglianza, ambiente – che partiva sempre più per la tangente. Ma anche perché, man mano che ci ragionavamo sopra, ci rendevamo conto che i problemi che devono fronteggiare i paesi ricchi nel mondo spesso, in realtà, sono inquietantemente simili a quelli che siamo abituati a studiare nei paesi in via di sviluppo: persone lasciate indietro dallo sviluppo, esplosione della disuguaglianza, mancanza di fiducia nello Stato, spaccature sociali e politiche e così via. Abbiamo imparato molto scrivendo questo libro, e questo ci ha dato fiducia nella cosa che come economisti abbiamo imparato a fare meglio, cioè concentrarci ostinatamente sui dati reali, diffidare delle risposte superficiali e delle soluzioni miracolose, affrontare con umiltà e onestà le cose che non

capiamo ed essere pronti – forse la cosa più importante di tutte – a sperimentare idee e soluzioni e a sbagliarci, se questo serve ad avvicinarci allo scopo ultimo di costruire un mondo più umano.



Conferenze e discorsi (1937-1958)

Albert Camus

Bompiani

Prezzo – 22,00

Pagine – 352

Trentaquattro discorsi pubblici pronunciati da Albert Camus dal 1937 al 1958 e raccolti per la prima volta in volume. Di intervento in intervento lo scrittore descrive e affronta quella che definisce la “crisi dell’uomo”, si sforza di restituire voce e dignità a coloro che ne sono stati privati da mezzo secolo di rumore e rabbia. Sono discorsi pieni di un profondo senso di civiltà. Per Albert Camus, infatti, quella di uomo è una professione, ritagliata su misura per ogni individuo, che consiste nell’opporsi al male del mondo per diminuirne la sofferenza. E lo scrittore non può sottrarsi a questo compito, né a questo onore: “Preferisco uomini impegnati a letterature impegnate” scrive Camus nei suoi Taccuini. “Il coraggio nella vita e il talento nelle opere non sono poi così male.” È sottile il distinguo fra cultura e civiltà, ma è sulla seconda, unita al sentimento fraterno, che gli uomini devono poter contare per vincere l’eterna lotta contro il loro destino.



**LUCA
MERCALLI**
**SALIRE
IN MONTAGNA**
PRENDERE QUOTA
PER SFUGGIRE AL RISCALDAMENTO GLOBALE



La montagna è una delle vie più sicure
per sfuggire al riscaldamento globale:
insieme alle tecniche sostenibili
all'efficienza energetica e a una vita
più contemplativa e meno competitiva.

Salire in montagna


Luca Mercalli

Einaudi

Prezzo – 17,50

Pagine – 208

Perché investire denaro ed energie nella ristrutturazione di una vecchia e scomoda baita nel cuore delle Alpi Cozie? Questo è il racconto di una migrazione verticale, con i suoi successi e i suoi ostacoli, per fuggire il riscaldamento globale che rende sempre più roventi le estati nelle città. Le montagne, con la loro frescura, sono a due passi e offrono nuove possibilità di essere riabitate; e ciò attraverso il recupero di borgate abbandonate con tecniche di bioedilizia rispettose del paesaggio ma all'altezza delle necessità di agio e di connettività per poterci vivere e lavorare. Per salvarci dall'emergenza climatica e ridare spazio alla contemplazione di ciò che resta della natura. Mercalli affronta, con questo libro molto personale, il tema del riscaldamento climatico attraverso una narrazione in prima persona che racconta la propria esperienza del «salire in montagna»: il tentativo di persuadere della necessità di un cambiamento della nostra esistenza, attraverso una vicenda esemplare.



Wolf Hall

Hilary Mantell

Fazi

Prezzo – 16,50

Pagine – 780

Thomas Cromwell era il figlio di un fabbro di Putney. Un uomo capace di redigere un contratto e addestrare un falco, di disegnare una mappa e sedare una rissa, di arredare una casa e corrompere una giuria. Architetto machiavellico del regno di Enrico VIII e artefice dei destini della dinastia dei Tudor, il protagonista del pluripremiato romanzo di Hilary Mantel emerge qui in tutta la sua contraddittoria umanità. Cromwell venuto dal nulla, dedito ai mestieri più disparati – mercenario in Francia, banchiere a Firenze, commerciante di tessuti ad Anversa – in virtù delle sole doti intellettuali; Cromwell, di cui il re si servirà per ottenere il divorzio da Caterina d'Aragona e sposare Anna Bolena, dando così un nuovo corso alla storia della Chiesa inglese. Hilary Mantel ci dà un ritratto dell'Inghilterra dei Tudor nel quale il fascino di un'epoca lontana conosce uno splendore rinnovato che, pur senza tradire la cronaca degli eventi, nulla ha in comune con la polverosa distanza di una remota pagina di storia: perché in Wolf Hall riusciamo a sentire l'odore acre della lana impregnata dalla pioggia e della terra sotto i piedi, il rilievo delle ossa sotto la pelle, il solco lasciato dai carri nel fango, il fruscio dei topi nei materassi. La gravidanza della scrittura di un'autrice già celeberrima in patria, che dà ora voce e sostanza al suo capolavoro, dilaga in una decodifica ironica e precisa della corte inglese: fino a mostrarne l'ossatura segreta, a ribaltarne le prospettive e il canone. E a regalarci un affresco storico straordinario.



Il veliero sul tetto

Paolo Rumiz

Feltrinelli

Prezzo – 13,00

Pagine – 128

Nel vuoto della quarantena, la bora pulisce l'aria, il mondo è sfebbrato, respira. La casa miagola, geme, rimbomba come un pianoforte pieno di vento mentre la città stessa vibra come un sismografo su linee di faglia. E un mattino Rumiz sale per una botola fin sul tetto, che diventa il suo veliero. Lì il suo sguardo si fa aeronautico, gli spalanca la visione della catastrofe e allo stesso tempo del potenziale di intelligenza e solidarietà che può ancora evitarla. Gli svela un'Europa col fiato sospeso, dai villaggi irlandesi alle isole estreme delle Cicladi, dalle valli più segrete dei Carpazi al lento fluire della Neva a Pietroburgo. Milioni di persone che vegliano, incerte sul loro futuro. Gli affetti veri sono resi più vicini dalla forzata lontananza, e si scrive a chi si ama come soldati in trincea, mentre il virus accelera la presa d'atto di un processo che obbliga a riprogettare il proprio ruolo di cittadini in un mondo diverso. Della clausura Paolo Rumiz tiene un diario che entra sotto la pelle della cronaca, per restituirci il cuore di una grande mutazione, al termine della quale non saremo più gli stessi. "Quando tutto sarà finito, dovremo affrontare sfide immani, ma con la nostra presenza in carne e ossa, dando contenuti umani alla politica che è stata svuotata da interessi più grandi di noi. Esserci, con il corpo."

Saprò tornare alla normalità?

Oppure è la normalità il problema?